



Il Ministro dell'Istruzione

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2022/23

VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “ <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “ <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i> ”;
VISTA	la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “ <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i> ” e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTA	la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “ <i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i> ”;
VISTA	la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “ <i>Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “ <i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i> ”;
VISTA	la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “ <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i> ” e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
VISTO	il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante “ <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria</i> ” e, in particolare, l'articolo 64;
VISTO	il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “ <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ” e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
VISTO	il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO	il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “ <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “ <i>Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca</i> ” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità;
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “ <i>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti</i> ”, e in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20;
VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “ <i>Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “ <i>Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese</i> ” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e, in particolare, l'articolo 1, commi 729 e 730;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 14, comma 7;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*";
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*";
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 230, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" e, in particolare, gli articoli 58 e 59;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, l'articolo 5, commi 3-quinquies e 3-sexies, e l'articolo 5-ter, comma 1;
- VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2-ter;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" ed in particolare l'articolo 47, comma 11;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante "*Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado*";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 23 luglio 2021, n. 228, recante "*Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22*";
- VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno;
- VISTO il decreto direttoriale 1º febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo



Il Ministro dell'Istruzione

- indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;
- VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;
- VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria;
- VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 93 del 23 novembre 2021, recante *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, recante *“Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020;
- VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante *“Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 luglio 2020;
- VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante *“Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”*;
- VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale Concorsi ed esami n. 5 del 18 gennaio 2022, recante *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli*



Il Ministro dell'Istruzione

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

- VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale Concorsi ed esami n. 17 del 1° marzo 2022, recante “*Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”;
- VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*”;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 94.130;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;
- CONSIDERATO che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023, il personale docente in situazione di esubero è pari a 416 unità;
- PRESO ATTO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 13954 del 12 luglio 2022, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 94.130;
- RITENUTO prioritario avviare con celerità e anticipo, rispetto alla tempistica seguita nei precedenti anni scolastici, le operazioni tecniche di immissione in ruolo, stante l'urgenza di assicurare un tempestivo e regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;
- RITENUTO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 la presenza in servizio dei docenti nell'ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1 (Contingente)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2022/23, è pari a n. 94.130 posti, come ripartiti nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti posti sono assegnati agli uffici secondo quanto riportato in premessa.

Articolo 2 (Assunzioni a tempo indeterminato di personale docente)



Il Ministro dell'Istruzione

1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con il reale fabbisogno di personale. **Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 94.130 posti, e tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell'allegato A.**

2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi